

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE  
– SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI**

**N. 54 del Reg.**

**Data 09/03/2021**

**N. 169 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021  
(CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018)**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

## **Premesso:**

- che il D.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- che le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- che il Bilancio di Previsione 2021/2023 è in corso di formazione;
- che le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
  - ◆ **RISORSE STABILI** costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, co. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal Revisore dei conti;
  - ◆ **RISORSE VARIABILI** che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- che la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

**Visto** l'art. 33 del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che *"...Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

**Visto** l'art. 1, co. 2, del D.P.C.M. attuativo del 17.3.2020 che chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nello stesso art. 33, co. 2, del d.l. 34/2019 si applicano ai comuni a decorrere dal 20.4.2020;

**Considerato** che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi degli art. 9, co. 2-bis del d.l. 78/2010 e art. 1, co. 236 della L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

**Accertato** che le risorse del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017 risultano pari a € 121.974,60;

**Considerato** che il numero di dipendenti in servizio al 31.12.2018 era pari a 29,81 e che il valore medio pro-capite del quale garantire l'invarianza è pari a € 5.990,88;

**Tenuto conto** che il numero di dipendenti in servizio al 1° gennaio 2021 è pari a 24,00 e che, in via presuntiva, al prossimo 31 dicembre, alla luce della movimentazione di personale rinvenibile dalla programmazione del relativo fabbisogno, sarà pari a 24,83, con un valore medio dell'anno di 24,25 unità;

**Considerato** che l'Ente non ha avuto incrementi di unità di personale rispetto all'anno 2018 e, pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato, non si applica

alcuna decurtazione prevista dal d.l. 34/2019;

**Preso atto** che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*;

**Ritenuto** pertanto, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate, di dover provvedere alla costituzione del Fondo per la produttività anno 2021, e ciò al fine di poter avviare la contrattazione decentrata integrativa e riconoscere e liquidare ai dipendenti le quote di salario accessorio e/o indennità finanziate con tali risorse, necessarie per la prosecuzione di alcuni servizi indispensabili già disciplinati dal CCNL;

**Considerato** che questo Ente:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2020 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, tale vincolo sarà rispettato anche per l’anno 2021;
- nell’anno 2020 ha rispettato le norme in tema di contenimento delle spese di personale e che gli atti di programmazione dell’Ente riferiti al 2021 sono improntati al rispetto di tale limite anche per l’anno in corso;

**Dato atto** che nel Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di formazione, saranno stanziare le risorse per la contrattazione decentrata in parola;

**Rilevato** che l’art. 68, co. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell’anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

**Tenuto conto** che il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità alle disposizioni del d.l. 66/2014 e dell’art. 23, co. 2 del D.lgs. 75/2017;

**Richiamata** la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, la quale ritiene che nel concetto di *“trattamento accessorio”*, oggetto di eventuale decurtazione, si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

**Dato atto** che in merito al presente atto il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole, che qui si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Ricordato** che si potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

**Richiamato** il D.lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

**1. Di costituire**, per le motivazioni esposte in premessa che si danno per integralmente richiamate e riportate, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l’anno 2021 come da *“Allegato A)”*, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando atto del rispetto di quanto previsto dall’art. 33 del d.l. n. 34/2019, convertito

con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

**2. Di dare atto** che in merito al presente atto il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole, come da verbale n. 1 del 5.3.2021 qui allegato per costituirne parte integrante e sostanziale.

**3. Di dare atto**, altresì, che mensilmente vengono liquidate le somme relative agli istituti contrattuali di natura fondamentale o fissa e continuativa (progressioni economiche orizzontali storiche e indennità di comparto).

**4. Di dare atto**, ancora, che il finanziamento relativo al Fondo trova copertura nell'apposito capitolo del bilancio di previsione anno 2021-2023 in corso di formazione.

**5. Di dare atto**, infine, che la costituzione del Fondo per l'anno 2021, ove si rendesse necessario, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali.

**6. Di trasmettere** il presente atto alle OO.SS. e alla R.S.U. ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, co. 1 del CCNL 1.4.1999.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Avv. Maria Loredana MELE

---

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 09/03/2021	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 09/03/2021	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Avv. Maria Loredana MELE
<b>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 09/03/2021	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 09/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Avv. Maria Loredana MELE

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 09/03/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Avv. Maria Loredana MELE

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 09/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Avv. Maria Loredana MELE